



## **Tribunale Ordinario di Asti**

### **DECRETO**

Il giudice delegato

Vista l'istanza del ricorrente ANTONIO PAPARUSSO e le integrazioni depositate;

lette le relazioni anche integrative dello O.C.C.;

considerato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili – che:

- ANTONIO PAPARUSSO è qualificabile consumatore ai sensi dell'art. 1 comma primo lett. e) CCII e versa in stato di sovraindebitamento;

- non risulta aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la domanda, dell'esdebitazione, né di aver beneficiato due volte dell'esdebitazione;

- ha fornito documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale, tenuto conto che le carenze riscontrate si riferiscono ad importi di ridotta entità nel complesso della situazione debitoria;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto di rimettere ogni altra valutazione relativa alla convenienza del piano alla sede naturale del confronto con i creditori;

visti gli artt. 67 segg. CCII;

P.Q.M.

1) dispone che il piano e la proposta del debitore nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del tribunale di Asti e del Ministero della Giustizia laddove disponibile;

2) dispone che l'OCC comunichi entro 30 giorni a tutti i creditori la proposta e il piano nonché il presente decreto indicando loro l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni;

3) assegna ai creditori termine di 20 giorni dalla comunicazione della proposta, del piano e del decreto per far pervenire all'OCC eventuali osservazioni a mezzo PEC, invitandoli inoltre a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare le successive comunicazioni e avvertendoli che in difetto le stesse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria;

- 4) assegna all'OCC ulteriore termine di 10 giorni decorrente dalla scadenza dell'ultimo termine per i creditori, per riferire al tribunale, mediante presentazione di una relazione ove si espongono le modifiche eventualmente apportate al piano in conseguenza delle osservazioni dei creditori, ovvero le ragioni del loro mancato accoglimento, e comunque presentando il piano definitivo in vista dell'omologa;
- 5) vista l'istanza del debitore, dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti tra cui la procedura R.G.E. 575/21 Tribunale di Asti e la cessione del quinto dello stipendio nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.a. che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;
- 6) vista l'istanza del debitore, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per conservare integro il patrimonio e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;
- 7) vieta al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati e ciò sino alla eventuale definitività del provvedimento di omologa;
- 8) fissa udienza per udire il debitore, l'OCC e i creditori al 18/04/2023 ore 11:45.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione e la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'O.C.C.

06/02/2023

Il giudice  
dott. Daniele Dagna